

VERBALE DI ACCORDO

"Regolamentazione dell'art. 4, commi 1-7 ter, Legge n. 92/2012 e s.m.i."

Il giorno 26 giugno 2019

Tra

ACEA Spa rappresentata da: Mancini, Airoidi, Bonavera, Concezzi, Lanciotti, Costa

ACEA ATO2 SpA rappresentata da: Cosentino, Marinetti

areti a Socio Unico SpA rappresentata da: Del Pizzo, Murolo

ACEA Produzione SpA rappresentata da: Stefanelli, Sistilli

ACEA Energia SpA rappresentata da: Bosso, Buono

ACEA Elabori SpA rappresentata da: Filippi, Cardellini

ACEA AMBIENTE Srl rappresentata da: Vivarelli, Buono, Antenzio

AQUASER Srl rappresentata da: Risoldi, Buono, Antenzio

e

Le Organizzazioni Sindacali

FILCTEM CGIL rappresentata da: Borioni, Zinanni, Di Cesare, Compagnoni, Ghinassi

FLAEI CISL rappresentata da: Ronci, Biasini, Sirni, Giocondi, Marinelli

UILTEC UIL rappresentata da: Pirani, Marcelli, Lupi, Ticconi, Lucidi, Fuselli

Premesso che

- le Parti in data 14 febbraio 2018 hanno stipulato un Accordo Quadro in cui hanno individuato congiuntamente gli istituti/temi su cui avviare un percorso negoziale finalizzato al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati nel Piano Industriale 2018-2022;
- al fine di attuare il turn over generazionale all'interno del Gruppo, le Parti si sono impegnate a valutare soluzioni coerenti con le previsioni di cui all'art. 4 della Legge 92/2012 (c.d. Isopensione), come da ultimo modificato dalla c.d. Legge Bilancio 2018, per definire percorsi di accompagnamento alla pensione dei lavoratori più anziani;
- in coerenza con quanto previsto nel paragrafo "Politiche occupazionali e modelli di contrattazione aziendale" punto 24 del suddetto Accordo, le Parti hanno avviato un approfondito confronto per individuare i criteri e modalità per l'accesso alle misure di agevolazione dell'uscita del personale ai sensi dell'art. 4, commi 1-7 ter, Legge 92/2012 e successive modificazioni;
- le Parti, nell'intesa suddetta, hanno altresì convenuto di attrarre nel perimetro delle uscite i profili Quadri, Direttivi ed impiegatizi, che su base volontaria potranno aderirvi;

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Filippi', 'Murolo', and 'Antenzio'.

- Le OO.SS. hanno richiesto alle Società in epigrafe di valutare, compatibilmente con le esigenze organizzative, l'inserimento nel perimetro anche del personale tecnico-operativo e di prevedere un turn over del personale;
- Le Società hanno accolto la richiesta sindacale d'inclusione del personale tecnico-operativo, compatibilmente con le esigenze organizzative e tenendo conto del criterio della prossimità alla pensione di vecchiaia o anticipata.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e pattuiscono quanto segue:

Norme comuni

1. La presente Intesa definisce il quadro di riferimento comune per l'accesso alle prestazioni e alle misure di incentivazione all'esodo da riconoscere ai dipendenti delle Società rientranti nel perimetro di applicazione.
2. Condizione per l'accesso alle misure di cui al presente Accordo è che si proceda alla sottoscrizione di verbali di conciliazione individuale, nelle forme previste dall'art. 2113 comma 4, c.c., e dagli artt. 410 e 411 ter e 412 c.p.c..

Attivazione delle misure di agevolazione dell'uscita del personale

3. In conformità a quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 92/2012 e s.m.i., con la presente Intesa l'Azienda si impegna:
 - a presentare apposita domanda all'INPS accompagnata, ove necessaria, da una fideiussione a garanzia della solvibilità, in relazione agli obblighi previsti dalla legge;
 - a corrispondere ai dipendenti coinvolti una prestazione economica (**c.d. "trattamento Isopensione"**) pari al trattamento di pensione che spetterebbe, in base alle regole vigenti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, erogato sino alla prima data utile di percepimento dell'assegno pensionistico di vecchiaia o anticipata (**c.d. "Finestra"**), con versamento della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del requisito pensionistico entro il periodo massimo di 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
 - La prestazione sarà erogata dall'INPS con le modalità previste per il pagamento del trattamento pensionistico; contestualmente, l'INPS provvederà all'accredito della relativa contribuzione a favore dei soggetti interessati;
 - a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione;
 - Il pagamento della prestazione a partire dal 1° mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro con le modalità previste per il pagamento del trattamento pensionistico, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dalle circolari dell'INPS in materia.

Durata del piano e dipendenti interessati – Piano di assunzioni

4. Le Parti concordano di attivare le misure agevolative ivi previste in favore dei dipendenti (Quadri, Impiegati ed Operai) che maturano, in base alle regole vigenti alla sottoscrizione della presente Intesa, i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, **nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto** di lavoro.
5. Le misure di accompagnamento alla maturazione del trattamento pensionistico, previste ai sensi dell'art. 4 Legge 92/2012 e s.m.i. saranno attivate nel corso del 2020, compatibilmente con le tempistiche dell'iter amministrativo con l'Ente previdenziale.
6. Allo scopo di consentire la puntuale attuazione del presente Accordo Quadro, le Società riportate in epigrafe che intendano fare ricorso all'art. 4 Legge 92/2012 e s.m.i., stipuleranno un apposito accordo aziendale, coerente con le previsioni della presente intesa che ne costituisce parte integrante sostanziale, con il quale sarà individuato il numero dei lavoratori interessati ad aderire all'Isopensione.
7. Al fine di pianificare le uscite realizzate, in considerazione e compatibilmente con le esigenze organizzative e l'impegno economico connesso al trattamento di Isopensione, è previsto un numero massimo di uscite complessive stimabile in **140 per il 2020**, da verificare in funzione delle effettive richieste che verranno presentate entro il 30 settembre 2019.
8. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse complessivamente pervenute siano superiori a quelle previste al punto 7, la selezione del personale da coinvolgere nel piano di prepensionamento avverrà sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - lavoratori affetti da gravi patologie, con certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, rientranti nel perimetro suddetto;
 - maggiore prossimità alla maturazione del requisito di vecchiaia o anticipata;
 - a parità di data di maturazione del requisito pensionistico, si darà priorità alle uscite del personale appartenente alla categoria di Quadri ed Impiegati.
9. Al fine di garantire un ricambio generazionale e professionale, Le Società s'impegnano a prevedere un piano di assunzioni durante l'anno 2020, in un numero corrispondente ad almeno il 40% delle uscite registrate nel medesimo periodo, con priorità per le figure operative, dandone informativa preventiva alle OO.SS.

Iter procedurale

10. I dipendenti interessati dovranno compilare e sottoscrivere una manifestazione di interesse non vincolante (**allegato A**) **entro il 30 settembre 2019**. Le modalità di presentazione delle predette manifestazioni saranno definite attraverso una comunicazione al personale.
11. Entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine di raccolta delle manifestazioni di interesse, verrà comunicato alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo il numero degli aderenti per ciascuna Società e si procederà – entro 5 giorni dalla predetta comunicazione – alla stipula di accordi aziendali attuativi dell'art. 4 Legge 92/2012 e s.m.i. secondo il fac simile allegato (**allegato B**).




12. Copia del presente Accordo Aziendale sarà trasmesso all'INPS unitamente all'elenco dei dipendenti interessati, all'apposita domanda del datore di lavoro ed alla eventuale fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi assunti.
13. L'accordo aziendale diverrà vincolante a seguito della validazione da parte dell'INPS che effettuerà l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed all'Azienda.

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

14. All'esito delle verifiche che saranno effettuate dall'INPS, le Società informeranno i dipendenti interessati, che abbiano presentato manifestazione d'interesse, per confermare tale volontà attraverso la sottoscrizione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con le modalità previste al precedente punto 2.
15. In deroga a quanto sopra previsto per le uscite del personale, è fatta salva per le Società la possibilità di differire – per un periodo non superiore a 12 mesi – la data di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.
16. A seguito della sottoscrizione del verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le Società provvederanno al versamento della provvista per la prestazione di cui all'art. 4 Legge 92/2012 e s.m.i. Il relativo trattamento sarà erogato, secondo quanto stabilito dalla legge, a far data dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

Trattamenti e coperture aggiuntive a favore dei dipendenti

17. Per l'intera durata del trattamento d'Isopensione sarà mantenuta, nei confronti dei soggetti già aventi titolo, l'agevolazione tariffaria sui consumi di energia elettrica, mediante il fornitore Acea Energia, ferme restando per il resto le previsioni di cui al paragrafo 4 dell'accordo 18 dicembre 2008.
18. Verrà altresì riconosciuta ai dipendenti la possibilità d'isciversi ad ARCA e FISDE, compatibilmente con le previsioni statutarie, quali soci straordinari, con oneri a carico azienda, durante il periodo in cui viene percepito il trattamento d'Isopensione.
19. Parimenti sarà possibile iscriversi, con oneri a carico aziendale, per il personale già iscritto quale socio ordinario al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al CRA ACEA, quali soci durante il periodo d'Isopensione.
20. Inoltre, durante il trattamento d'Isopensione sarà mantenuta la copertura assistenziale integrativa aziendale vigente al momento della cessazione rapporto di lavoro, con oneri a carico azienda dei versamenti dovuti per la quota annua associativa.
21. Le Società stipuleranno una polizza Vita in favore dei dipendenti che abbiano formalmente aderito al programma di Isopensione, a copertura del rischio premorienza dell'ex lavoratore durante il suddetto periodo. Ai beneficiari aventi diritto sarà erogato, con modalità da stabilire (capitale o rendita), il trattamento di Isopensione che non siano stati ancora corrisposti all'ex dipendente.



22. I dettagli della copertura assicurativa saranno definiti ed illustrati – entro l'avvio del Piano – alle OO.SS. stipulanti.
23. Ai dipendenti che manifestino la volontà di aderire nei termini suddetti e che maturino il requisito pensionistico **dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2024, con data di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2020**, sarà riconosciuto un incentivo all'esodo, al lordo delle ritenute fiscali di legge, nella misura di seguito specificata:
- **n. 3 mensilità** per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici entro 24 mesi dalla data di cessazione;
 - **n. 4 mensilità** per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici da 25 mesi fino a 36 mesi dalla data di cessazione;
 - **n. 5 mensilità** per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici da 37 mesi fino a 48 mesi dalla cessazione.
24. Per il calcolo delle mensilità viene presa a riferimento la retribuzione convenzionalmente definita per i dipendenti con applicato il CCNL Elettrico e Gas-Acqua composta dalle voci riportate nella tabella in allegato (**allegato C**).
25. Le misure di cui al presente paragrafo sono riconosciute previa sottoscrizione da parte degli interessati del verbale individuale di cui al precedente punto 2 – paragrafo "Norme comuni".

Monitoraggio

26. Entro il 2020, le Parti s'incontreranno per verificare l'andamento complessivo delle uscite ed entrate registrate nel corso dello stesso anno, e per confermare la validità del presente Accordo anche per l'anno successivo ovvero valutare l'adozione di strumenti alternativi, eventualmente applicabili alle Società in epigrafe, che dovessero agevolare i processi di ristrutturazione aziendale e l'accompagnamento al pensionamento del personale interessato.
27. Resta inteso che nell'ipotesi in cui intervengano modifiche normative rispetto ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico vigenti all'atto della sottoscrizione del presente Accordo, l'erogazione di quest'ultimo proseguirà a carico del datore di lavoro per l'ulteriore periodo necessario alla maturazione del diritto, a garanzia dei lavoratori coinvolti.

Letto, confermato e sottoscritto.

em *df* *Belfa* *Le* *Mali* *Pro* *Ab* *Simon* *5* *PCU*

Manifestazione di interesse ai sensi dell'Accordo del

Il/La sottoscritto/a

Nato/a Assunto/a il

Matricola n. in servizio presso

1. presa visione del contenuto del Verbale di Accordo del
2. tenuto conto della prevista maturazione dei requisiti pensionistici:
✓ entro
3. considerate le misure previste dal citato Accordo sindacale del nei confronti dei dipendenti che manifestino interesse al piano di uscite entro il e che cessano il rapporto di lavoro previa sottoscrizione del verbale individuale di cui all'art. "Norme comuni" punto 2 di detta intesa.

**MANIFESTA INTERESSE AL PIANO
AI SENSI DEL SOPRACITATO ACCORDO SINDACALE**

Al riguardo, delega l'Azienda – anche ai fini delle norme in materia di tutela della privacy *pro-tempore* vigenti – al trattamento dei propri dati personali per l'espletamento delle procedure necessarie con l'Istituto Previdenziale di appartenenza.

Data

.....

(firma del dipendente)














Accordo Aziendale
Attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, Legge n. 92/2012 e s.m.i.

Il giorno 2019

Tra

<<Società>> rappresentata da:

e

Le Organizzazioni Sindacali

..... rappresentata da:

Visto

- L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- dell'Ipotesi di Accordo Quadro di regolamentazione sottoscritto in data, ratificata il, che demanda ad apposito accordo aziendale la quantificazione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- degli esiti della verifica sulla manifestazione di interesse prevista dal sopracitato accordo del

Le Parti concordano quanto segue

1. le Parti danno attuazione all'art. 4, commi da 1 a 7 ter della Legge n. 92/2012 e s.m.i. e richiamano l'Ipotesi di Accordo di regolamentazione sottoscritto in data
2. nell'ambito della Società i dipendenti interessati risultano essere n.;
3. la cessazione dei rapporti di lavoro avverrà **entro il**;
4. con riferimento alle modalità procedurali e alle prestazioni previste trova integrale applicazione quanto stabilito nell'ambito dell'Ipotesi di Accordo sottoscritta in data, ratificata il

Letto, confermato e sottoscritto.

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a signature that appears to be 'Maddalena'. To the right of this, there are several more signatures, some of which are more stylized and difficult to decipher. The signatures are arranged in a horizontal line across the bottom of the page.

Allegato C

NUOVA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO (Nuova R.I.R.)

| ELEMENTO RETRIBUTIVO | CUSE | CUSGA |
|---------------------------------|------|-------|
| MINIMO TABELLARE INTEGRATO | X | X |
| SUPPLEMENTO MINIMO ADP | X | |
| EMOLUMENTO ADP 3 | | X |
| EMOLUMENTO ADP 4 | | X |
| ANZ.TA' DI SERVIZIO ADP | X | X |
| ASSEGNO AP 6^D.V.ART.35 CCNL | X | X |
| ANZ. CONVENZ. TITOLO STUDIO | X | |
| SCATTI D'ANZIANITA' | X | |
| ASSEGNO ADP ACCORDO 23/03/2004 | | X |
| INDENNITA' RESIDENZA | X | |
| LIVELLO DI FUNZIONE | | X |
| AUMENTO DI MERITO AD PERSONAM | X | X |
| ADP ASSORBIBILE | X | X |
| ADP NON ASSORBIBILE | X | X |
| AUMENTI DI MERITO ADP | X | X |
| EMOLUMENTO INDIVIDUALE QUADRI | X | |
| ADP EMOLUMENTO 2 | | X |
| ADP EX COMUNE DI ROMA | | X |
| EMOLUM. TRANSATTIVO | X | X |
| ADP SUCC. CONTRATTUALE | X | X |
| LIVELLO SALARIALE RESIDUO | X | X |
| LIV. SALARIALE DI CATEGORIA ADP | X | |
| ADP EDR 96 | X | X |
| NUOVO ELEMENTO DISTINTO RETR. | X | X |
| EMOLUMENTO ADP EX FGA | | X |
| SCATTI ANZIANITA' ADP CUSGA | | X |
| SUPERMINIMO NO ASSORBIBILE | X | X |
| SUPERMINIMO ASSORBIBILE | X | X |
| ADP ARMONIZZ. CCNL | | X |
| ADP ANZIANITA' | X | X |
| ADM | X | X |
| ADP EX IND CASSA | | X |
| E.D.R. ACCORDO SIND 31/07/08 | X | |
| EDR 92 | X | X |
| ASS. ADP EX PR. PROD. | X | X |
| RATEO DI 13° MENSILITA' | X | X |
| RATEO DI 14° MENSILITA' | X | X |

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Marta", "Giovanni", and "Pellegrino".]